



Azienda di Servizi alla Persona
“Golgi – Redaelli”

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI SPECIALI OCCORRENTE ALL'AZIENDA PER UN PERIODO DI 36 MESI.
IMPORTO COMPLESSIVO LORDO A BASE DI GARA: € 450.000,00 (COMPRENSIVO DI OGNI IMPOSTA E ONERE FISCALE).**

CIG B15B9EDA4E

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 27 MAGGIO 2024, ORE 12.00

INDICE

ART. 1 - PREMESSE	2
ART. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA	2
ART. 2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	2
2.2 DOTAZIONI TECNICHE	3
2.3 IDENTIFICAZIONE	3
ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3.1 - DOCUMENTI DI GARA	4
3.2 - CHIARIMENTI	4
3.3 - COMUNICAZIONI	4
ART. 4 – OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA	4
4.1 - DURATA	5
4.2 – REVISIONE PREZZI	5
4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	5
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	6
ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	7
7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	7
7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	7
7.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	7
7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	8
ART. 8 - AVVALIMENTO	8
ART. 9 – SUBAPPALTO	9
ART. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	9
ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA	9
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	10
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	10
ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
ART. 15 – PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SISTEMA	12
15.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1)	12
15.1.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	12
15.1.2 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO	14
15.1.3 – RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AD ANAC	14
15.1.4 – DGUE	14
15.1.5 – GARANZIA PROVVISORIA	15
15.1.6 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI	15

15.1.7 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	15
15.1.8 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	15
15.2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (STEP 2).....	16
15.3 – OFFERTA ECONOMICA (STEP 3).....	16
15.4 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 4).....	17
15.5 - RIEPILOGO ED INVIO DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 5)	17
ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	17
16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	17
16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	17
16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	19
16.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA.....	19
ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	20
ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	20
ART. 19 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	20
ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	21
ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	21
ART. 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO	22
ART. 25 – ACCESSO AGLI ATTI	22
ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22

ART. 1 - PREMESSE

Con Determina del Direttore Generale n. 100 del 12/04/2024 questa Amministrazione ha indetto una gara per l'affidamento del servizio assicurativo Incendio ed Eventi Speciali occorrente all'Azienda per il periodo dalle ore 24:00 del 30.06.2024 alle ore 24:00 del 30.06.2027, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di polizza.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Marcello ZACCARO, Dirigente della UOC Appalti e Acquisti [info.gare@golgiredaelli.it – info.gare@pec.golgiredaelli.it - Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Via B. D'Alviano n. 78 - 20146 - Milano].

ART. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà unicamente attraverso la Piattaforma telematica denominata “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma” o “Sistema” o “Sintel”), iscritta nel registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “*Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel*”, disponibili sul Portale di ARIA. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eiDAS electronic Identification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della cassetta di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel”* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o attraverso le credenziali.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero **800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana)** nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo **supportoacquistipa@ariaspa.it**.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara e documentazione allegata;
- 2) Capitolato speciale/Polizza;
- 3) Statistica Sinistri.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante www.golgiredaelli.it, nella sezione “Bandi di gara e Contratti”, e sulla Piattaforma Sintel.

3.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla Piattaforma Sintel, da inoltrare almeno **7 (sette)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ossia entro il **20/05/2024 ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet aziendale e su Sintel.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “*Comunicazioni della procedura*”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, ARIA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B. non verrà data risposta ai quesiti che riguardano l'interpretazione delle norme, ovvero ai quesiti che trovano risposta compiuta negli atti di gara e, in particolare, alle richieste di “conferma” di quanto risulta in modo evidente dagli atti di gara.

3.3 - COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra ARIA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione “*Comunicazioni della procedura*” presente sulla Piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma Sintel, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, ARIA invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 – OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto è costituito da un unico lotto perché si tratta di un servizio che per le sue peculiarità tecniche ed organizzative dev'essere gestito da un unico operatore economico e non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali.

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo lordo triennale
1	Copertura Incendio	66515100-4	Euro 450.000,00
A) Importo a base di gara			Euro 450.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			Euro 0,00
A) + B) Importo complessivo			Euro 450.000,00

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.

L'importo a base di gara è comprensivo di ogni imposta od onere fiscale.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato d'appalto. I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare ed al capitolato.

4.1 - DURATA.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 decorrenti dalle ore 24 del 30.06.2024.

4.2 – REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: Al termine naturale del contratto, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, come previsto nei capitolati di gara, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo contraente e dell'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime o più favorevoli per la Stazione Appaltante condizioni contrattuali, per un massimo di 180 giorni.

Il **valore globale lordo stimato** dell'appalto è pari ad € 525.000,00, così suddiviso:

N.	Descrizione del servizio	Importo lordo triennale	Importo lordo per l'opzione di proroga	Valore globale stimato
1	Incendio	Euro 450.000,00	Euro 75.000,00	Euro 525.000,00

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione, non commissariate, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purchè sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La copertura del 100% del rischio dovrà essere garantita pena l'esclusione dalla gara

Nel **caso di coassicurazione**, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40%, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Re-te – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del manda-

- tario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

a) **Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, la documentazione è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE e ove non disponibile si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la Pattaforma Sintel.

b) **Autorizzazione** del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo oggetto dell'appalto per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo oggetto dell'appalto e di aver comunicato all'ufficio del registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

I concorrenti devono avere effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni nel triennio 2020 – 2022 complessivamente pari ad almeno Euro 2.000.000,00.

7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

I concorrenti devono avere stipulato nel triennio 2020 – 2022, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno due servizi assicurativi il cui valore annuale sia almeno pari al valore posto in gara ovvero pari a € 150.000,00.

7.4 -INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1a deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire/coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. 209/2005 di cui al punto 7.1b deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire/coassicurazione, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In caso di coassicurazione deve essere posseduto da ogni impresa facente parte del riparto.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dalla mandante/delegataria.

7.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1a deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio del ramo oggetto dell'appalto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 di cui al punto 7.1b deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per

consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni e la percentuale del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutte economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

ART. 11 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 9.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della Banca Popolare di Sondrio – cod. IBAN IT46Q0569601600000015010X08. La causale del versamento dovrà riportare l'indicazione "garanzia provvisoria – CIG **B15B9EDA4E**". A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta in originale del versamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o riparto coassicurativo, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, riparto assicurativo, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, riparto assicurativo, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023 e allegano la ricevuta ai documenti di gara, nell'apposito campo di Sintel. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, co. 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le dichiarazioni vanno redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma e all'indirizzo internet <http://www.golgiredaelli.it>.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta deve pervenire, a pena d'esclusione, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 27 maggio 2024**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 del presente Disciplinare.

Per la presentazione dell'offerta fare riferimento al documento *“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”*

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi, Coassicurazione) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammisibile.

ART. 14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della do-

cumentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 – PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE A SISTEMA

15.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (STEP 1)

Con riferimento alla **Documentazione amministrativa**, il concorrente, in relazione alle diverse forme di partecipazione, dovrà predisporre **un'unica cartella .zip** contenente i documenti di seguito indicati

- 1) domanda di partecipazione, conforme al Modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, **firmata digitalmente**;
- 2) ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (o in alternativa numero seriale della marca da bollo e copia del contrassegno in formato pdf);
- 3) ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) DGUE in formato xml, **firmato digitalmente**;
- 5) garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica (eventuale copia delle certificazioni di qualità possedute) **firmata digitalmente**;
- 6) Informativa trattamento dati **firmata digitalmente**;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.1.7, **firmata digitalmente**;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.1.8, **firmata digitalmente**.

15.1.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Il concorrente produce il file PDF “**Domanda di partecipazione**” (utilizzando il modello messo a disposizione dall'Azienda), che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come auxiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP Golgi-Redaelli" adottato dalla stazione appaltante e reperibile al link <https://www.golgiredaelli.it/wp-content/uploads/2023/07/Codice-di-Comportamento-appendice-2-al-PTPCT-2023-2025.pdf> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 26.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, allegando copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.2 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.3 – RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO AD ANAC

Il concorrente dovrà presentare copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP).

Dal documento si evincerà il codice di identificazione della gara CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il pagamento è unico. In tali casi il pagamento dovrà essere effettuato:

- in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023, dal Consorzio stesso.

15.1.4 – DGUE

L'operatore economico dovrà presentare il DGUE in formato xml compilato con le informazioni richieste e generate dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Con il DGUE, l'operatore economico dovrà attestare di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della parte V del Codice (artt. da 94 a 98); soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Istruzioni per la compilazione DGUE:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente prende visione di tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal DGUE (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

15.1.5 – GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà presentare la garanzia provvisoria nelle modalità indicate dal precedente art. 11.

15.1.6 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Il concorrente dovrà presentare *l'Informativa* circa il trattamento di dati effettuato da questa Azienda in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da restituire firmata dal legale rappresentante.

15.1.7 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

15.1.8 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per la coassicurazione

- la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
 - a) la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
 - b) l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - c) l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte tecniche ed economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
 - d) l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA (STEP 2)

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta tecnica, **firmata digitalmente**, formulata con gli elementi di valutazione di cui al successivo articolo, e redatta mediante utilizzo del modulo allegato.

L'offerta tecnica deve specificare la quota di ritenzione del rischio assicurato, che verrà assunta in proprio dall'impresa singola partecipante o da ciascuna delle imprese temporaneamente riunite tenendo conto che, a pena di esclusione, la ditta singola e la ditta mandataria dovranno assumere la qualità di ditta delegataria e trattenere una quota di riparto assicurativo del rischio non inferiore al 40%.

Nell'offerta tecnica dovrà essere indicata la denominazione delle società coassicuratrici (che nel caso di R.T.I. dovranno coincidere con le imprese temporaneamente raggruppate) precisando per ciascuna di esse la quota di ripartizione del rischio. A pena di esclusione la somma delle quote di ripartizione del rischio deve essere pari al 100% del rischio medesimo.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria/mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

A pena di esclusione, all'interno dell'offerta tecnica non dovranno essere inseriti elementi riconducibili all'offerta economica.

15.3 – OFFERTA ECONOMICA (STEP 3)

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica, **firmata digitalmente**, così composta:

- a) nel Campo "Offerta economica" dovrà inserire il premio lordo complessivo offerto per una durata di 36 mesi;
- b) allegare in Piattaforma il documento conforme al "Modello Offerta Economica" predisposto dalla Stazione Appaltante. Il predetto modello di documento deve essere scaricato salvandolo sul proprio personal computer e, previa compilazione in lingua italiana, deve essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa).

L'importo offerto dovrà essere espresso con massimo due cifre decimali; nel caso in cui tale valore dovesse essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'importo – espresso nell'Offerta economica – è da considerare elemento essenziale dell'offerta; pertanto, la mancata indicazione e sottoscrizione dei dati secondo le modalità sopra indicate anche solo di uno dei predetti elementi comporta un'offerta incompleta.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria/mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri della sola impresa Mandataria.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

15.4 - FIRMA DIGITALE DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 4)

Cliccando su “genera documento” la piattaforma SINTEL genera automaticamente il “Documento ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale e ricaricarlo in piattaforma.

15.5 - RIEPILOGO ED INVIO DOMANDA DI AMMISSIONE (STEP 5)

L’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. SINTEL, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
A) Offerta Tecnica	70/100
B) Offerta Economica	30/100
TOTALE	100/100

16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

- A. fino ad un massimo di 40/100 punti, in caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato tecnico, con riduzioni in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate;
- B. fino ad un massimo di 30/100 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato

16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A) Accettazione capitolato/ varianti libere

In caso di accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti 40 punti.

Diversamente potranno essere presentate varianti al capitolato tecnico con effetti peggiorativi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia, inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia, Inserimento/aumento di scoperti e franchigie, riduzione/inserimento di limiti di indennizzo, Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose.

Si precisa che non potrà essere presentata una proposta di sostituzione integrale del contratto, come anche non **potranno essere presentate più di 10 varianti libere.**

L’attribuzione del **punteggio tecnico** avverrà quindi in base alla seguente formula:

40 x (coefficiente di variante a) x (coefficiente di variante b) x (coefficiente di variante l) =

L’attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell’Azienda sulla scorta dei seguenti criteri.

AREA DI APPLICAZIONE DELLA VARIANTE al Capitolo tecnico	Coefficiente
Sezione 2 – Norme che regolano il contratto in generale	da 0,70 a 1
Sezione 3 – Rischi coperti	da 0,50 a 1
Sezione 4 - Esclusioni	da 0,50 a 1
Sezione 5 – Gestione sinistri	da 0,70 a 1
Sezione 6 – Limiti, Franchigie, scoperti	da 0,50 a 1

Sub criteri: graduazione delle varianti con effetti peggiorativi:

- ✓ per variante equivalente si deve intendere: nessun peggioramento alle condizioni di copertura o alla portata del rischio da assicurare;
- ✓ per variante leggermente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura poco significativa;
- ✓ per variante peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non sostanziale la portata della copertura;
- ✓ per variante notevolmente peggiorativa si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere garanzie giudicate rilevanti.

<i>Sezione 2 – Norme che regolano il contratto in generale; Sezione 5 – Gestione sinistri</i>	<i>Coefficienti</i>
variante equivalente	1
variante leggermente peggiorativa	da 0,91 a 0,99
variante peggiorativa	da 0,81 a 0,90
variante notevolmente peggiorativa	da 0,70 a 0,80

<i>Sezione 3 – rischi coperti; Sezione 4 – Esclusioni; Sezione 6 – Limiti, Franchigie, scoperti</i>	<i>Coefficienti</i>
variante equivalente	1
variante leggermente peggiorativa	da 0,83 a 0,99
variante peggiorativa	da 0,66 a 0,82
variante notevolmente peggiorativa	da 0,50 a 0,65

B) Varianti migliorative predeterminate

<i>Variante</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Punteggio attribuito</i>
1	Elevazione Stop Loss	7,5
2	Riduzione Scoperto Incendio, fulmine, esplosione e scoppio per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali	4,5
3	Elevazione Limite di Indennizzo Incendio per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali	4,5
4	Riduzione Scoperto Eventi atmosferici	4,5
5	Riduzione Franchiglia Eventi atmosferici per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali	4,5
6	Elevazione Limite di Indennizzo Eventi atmosferici per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali	4,5
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		30

Elemento 1: Elevazione Stop Loss max 7,5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad elevare lo Stop Loss pari a € 25.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite</u>	€ 30.000.000,00	€ 35.000.000,00	€ 40.000.000,00
<u>Punti assegnati</u>	2	4,5	7,5

Elemento 2: Riduzione Scoperto Incendio, fulmine, esplosione e scoppio per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali max 4,5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo scoperto del 15% minimo € 50.000,00 per ubicazione previsto nel Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Scoperto</u>	15% minimo € 45.000,00 per ubicazione	15% minimo € 40.000,00 per ubicazione	15% minimo € 30.000,00 per ubicazione
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	4,5

Elemento 3: Elevazione Limite di Indennizzo Incendio, fulmine, esplosione e scoppio per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali max 4,5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad elevare il Limite di Indennizzo pari ad € 500.000,00 per sinistro ed annualità previsto nel Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di Indennizzo</u>	€ 550.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	4,5

Elemento 4: Riduzione Scoperto garanzia Eventi atmosferici max 4,5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre lo Scoperto della garanzia Eventi atmosferici pari a Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro previsto nel Capitolato

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Scoperto</u>	10% minimo € 9.000,00 per sinistro	10% minimo € 7.500,00 per sinistro	10% minimo € 5.000,00 per sinistro
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	4,5

Elemento 5: Riduzione Franchigia garanzia Eventi atmosferici per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali max 4,5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a ridurre la Franchigia della garanzia Eventi atmosferici per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali pari ad € 100.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto sinistro previsto nel Capitolato.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Franchigia</u>	€ 90.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 75.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	€ 50.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	4,5

Elemento 6: Elevazione Limite di Indennizzo garanzia Eventi atmosferici per i Fabbricati a destinazione rustici, cascinali max 4,5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad elevare il Limite di Indennizzo pari ad € 350.000,00 per sinistro ed annualità previsto nel Capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Limite di Indennizzo</u>	€ 370.000,00	€ 400.000,00	€ 500.000,00
<u>Punti assegnati</u>	1	2,5	4,5

Punteggio complessivo Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà quindi la sommatoria tra: punteggio criterio A) accettazione capitolato / varianti libere + punteggio criterio B) varianti migliorative predeterminate.

16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula (secondo il criterio della proporzione inversa):

$$p = 30 \times \frac{P_m}{P}$$

dove

p = punteggio da attribuire all'offerta da valutare

P_m = importo complessivo più basso fra le offerte pervenute

P = offerta economica da valutare

16.4 – INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA.

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi (offerta tecnica) e quantitativi (offerta economica) procederà, in relazione a ciascuna offerta, a sommare tali punteggi al fine di individuare il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, sulla base della seguente formula:

$$P_i = T_i + E_i$$

dove:

P_i = punteggio complessivo dell'offerta i-esima

T_i = punteggio dell'offerta tecnica i-esima

E_i = punteggio dell'offerta economica i-esima

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (min. 3 – max 5), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

ART. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **28/05/2024 alle ore 09.30** e sarà effettuata in modalità telematica mediante la piattaforma Sintel.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La data e ora dello svolgimento delle successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, tramite la funzionalità “Comunicazioni di procedura”, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni.

ART. 19 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.
- d) adottare il provvedimento di esclusione/ammissione dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, si riserva la facoltà di procedere all'esame delle offerte prima della verifica di idoneità dei concorrenti sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice comunica ai concorrenti, mediante la Piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste al punto 3.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria, dandone comunicazione ai concorrenti mediante la Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma scritta in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Stante quanto sopra ed in riferimento a quanto disciplinato dal capitolato oggetto della gara, l'aggiudicatario si impegna a garantire le coperture assicurative dalle ore 24.00 del 30/06/2024 anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione della polizza.

ART. 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link:

<https://www.golgiredaelli.it/servizi-online/amministrazione-trasparente>

ART. 25 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda Informativa allegata alla documentazione di gara.

Il Dirigente / RUP
UOC Appalti e Acquisti
Dott. Marcello ZACCARO
*Documento firmato digitalmente
ai sensi della normativa vigente*

Modulistica allegata:

- Domanda di partecipazione
- eDGUE Request
- Schema Offerta Tecnica
- Modello Offerta economica
- Informativa sul trattamento dei dati personali